



## COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO

Provincia di Trento

C.A.P. 38085

Tel. 0465/674001 - Fax 0465/670270

E-mail: [finanziario@comune.pievedibono-prezzo.tn.it](mailto:finanziario@comune.pievedibono-prezzo.tn.it)

Pec [comune@pec.comune.pievedibono-prezzo.tn.it](mailto:comune@pec.comune.pievedibono-prezzo.tn.it)

Cod. Fiscale e Partita IVA 02401730227

### **Determinazione del Servizio Finanziario n. 12 del 08 febbraio 2021**

OGGETTO: Impegno di spesa indennità di carica spettante agli amministratori comunali per il mese di febbraio 2021.

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

Richiamato il "Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per l'anno 2021" sottoscritto dalla Provincia Autonoma di Trento e dal Consiglio delle Autonomie Locali della provincia di Trento in data 16 novembre 2020, che prevede di applicare anche ai comuni trentini la proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, stabilita a livello nazionale al 31 gennaio 2021, con l'art. 106, c. 3-bis, del D.L. 19.05.2020, n. 34;

Preso atto che il citato Protocollo d'intesa, stabilisce inoltre che, in caso di ulteriore proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 dei comuni, si applicherà la medesima proroga anche per i comuni della Provincia di Trento, autorizzando l'esercizio provvisorio del bilancio fino a tale data;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno di data 13.01.2021, pubblicato in G.U. Serie generale n. 16 del 18.01.2021, che differisce al 31 marzo 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali;

Rilevato che, alla data odierna, il bilancio di previsione 2021-2023 del Comune di Pieve di Bono-Prezzo non è stato approvato.

Preso atto che l'articolo 163 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm., prevede espressamente: *"1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. 2. [omissis] 3. [...] Nel corso dell'esercizio provvisorio [...] gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. 4. [omissis] 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato con esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."*

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 dd. 24.02.2020, con oggetto: "Approvazione del Documento Unico di Programmazione 2020-2022, del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (bilancio armonizzato di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011) e della nota integrativa. Esercizio della facoltà di non tenere la contabilità economico-patrimoniale ai sensi del comma 2 dell'art. 232 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.";

Accertata la propria competenza ad adottare il presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta comunale n. 18 di data 24.02.2020, dichiarata immediatamente esecutiva, avente ad oggetto: "Atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi ed uffici";

Visto il Decreto del Sindaco n. 1/2020 di data 26.02.2020, prot. n. c\_m365-26/02/2020-0001162/I, avente ad oggetto: "Atto di nomina dei responsabili dei servizi ed uffici e affidamento dei compiti indicati nell'atto di indirizzo generale per la gestione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

Premesso che, con il D.P.Reg. 18.02.2020, n. 7, è stato approvato il regolamento per la "Determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige nel quinquennio 2020-2025 (art. 67 e 68 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 s.m.)";

Dato atto che ai sensi dell'art. 3 del D.P.Reg. 18.02.2020, n. 7, la misura dell'indennità di carica spettante ai sindaci della Provincia di Trento è indicata nella tabella A allegata al decreto, che per il Comune di Pieve di Bono-Prezzo ammonta ad Euro 1.803,00 mensili;

Dato atto che ai sensi dell'art. 5 del D.P.Reg. 18.02.2020, n. 7, l'ammontare dell'indennità di carica spettante ai vicesindaci e agli assessori è stabilito nelle misure riportate rispettivamente nelle tabelle C ed E per i comuni della provincia di Trento e ammontano rispettivamente al 40% dell'indennità del Sindaco per il Vice sindaco e al 30% dell'indennità del sindaco per gli assessori;

Visto l'art. 54 del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, il quale prevede, al comma 1, che per i Comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 1.000 abitanti il numero degli assessori nella giunta sia in numero, stabilito dallo statuto comunale, non superiore a 3, e al comma 2 recita: *"Lo statuto può prevedere un numero di assessori superiori di un'unità rispetto a quello massimo stabilito dal comma 1. In tal caso, limitatamente ai comuni della provincia di Trento, [...], l'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli assessori corrisponde a quella spettante complessivamente al numero massimo di assessori previsto dal comma 1 e le indennità mensili dei singoli assessori sono ridotte in misura uguale, ferma restando la maggiorazione percentuale spettante al vicesindaco"*;

Richiamato l'art. 13 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 22 del 05.11.2018, il quale stabilisce al comma 1 che il Sindaco nomina la Giunta composta da lui e da tre Assessori di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, e al comma 2 che il Sindaco può procedere a nominare un ulteriore Assessore, portando il numero complessivo a quattro;

Visto che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del Trentino – Alto Adige n. 33 di data 13.07.2020 sono stati indetti i comizi elettorali per l'elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale per i giorni di domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020, che le elezioni comunali si sono svolte regolarmente e che dal verbale dell'Ufficio Elettorale Centrale risulta che il candidato sindaco signor Attilio Maestri è risultato eletto;

Dato atto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 di data 08.10.2020 è stata convalidata l'elezione alla carica di Sindaco del Comune di Pieve di Bono-Prezzo nella persona del Signor Attilio Maestri;

Dato atto che con decreto n. 7/2020 di data 08.10.2020 il Sindaco ha nominato quattro assessori, di cui uno con funzioni di vicesindaco;

Dato inoltre atto che con decreto n. 1/2021 del 20.01.2021, il Sindaco ha provveduto a revocare dalla carica di Assessore comunale il signor Boldrini Celestino e a nominare la signora Dras Monica quale componente della Giunta ed Assessore comunale, a decorrere dalla data del 20.01.2021;

Ritenuto opportuno procedere all'impegno della spesa necessario al pagamento delle indennità di carica spettanti agli amministratori comunali per il mese di febbraio 2021, negli importi previsti dalla normativa vigente;

Vista la disponibilità alla Miss. 01, Prog. 01, Tit. 1, Macroagg. 03, capitolo 10 (conto PF U.1.03.02.01) per l'importo dell'indennità di carica, e alla Miss. 01, Prog. 01, Tit. 1, Macroagg.

02 capitolo 11 (conto PF U.1.02.01.01) per l'importo dell'IRAP sull'indennità di carica, del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, gestito in esercizio provvisorio;

Dato atto che il pagamento dell'indennità in parola avverrà in concomitanza con il pagamento degli stipendi del personale dipendente;

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2;

Visto lo Statuto Comunale;

### **DETERMINA**

1. Di quantificare le indennità di carica spettanti agli amministratori dell'organo esecutivo e al Sindaco per il mese di febbraio 2021 negli importi sotto riportati, come stabilito dal D.P.Reg. 18.02.2020, n. 7:

| Cognome e Nome  | Carica       | Indennità mensile |
|-----------------|--------------|-------------------|
| Maestri Attilio | Sindaco      | 1.830,00          |
| Rota Sergio     | Vice Sindaco | 594,75            |
| Dras Monica     | Assessore    | 411,75            |
| Maestri Mafalda | Assessore    | 411,75            |
| Gnosini Bruno   | Assessore    | 411,75            |
| TOTALE          |              | 3.660,00          |

2. Di impegnare, per le ragioni espresse in premessa, la somma di Euro 3.660,00.= a titolo di indennità di carica per gli amministratori comunali per il mese di febbraio 2021, alla Miss. 01, Prog. 01, Tit. 1 Macroagg. 03, capitolo 10 (conto PF U.1.03.02.01) del bilancio di previsione finanziario in corso, gestito in esercizio provvisorio, che presenta la adeguata e sufficiente disponibilità, con esigibilità 2021.
3. Di impegnare, per le ragioni espresse in premessa, la somma di Euro 311,10.= a titolo di IRAP sull'indennità di carica degli amministratori per il mese di febbraio 2021, alla Miss. 01, Prog. 01, Tit. 1, Macroagg. 02, capitolo 11 (conto PF U.1.02.01.01) del bilancio di previsione finanziario in corso, gestito in esercizio provvisorio, che presenta la adeguata e sufficiente disponibilità, con esigibilità 2021.
4. Di liquidare quanto dovuto agli amministratori mediante emissione di cedolino in concomitanza con il pagamento degli stipendi al personale dipendente.
5. Di assoggettare i compensi agli oneri ed alle ritenute di legge.
6. Di dare atto che sulla presente determinazione sarà apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio Finanziario.
7. Di dare evidenza, e ciò ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23, al fatto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, entro 120 giorni e ricorso giurisdizionale ex artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, entro 60 giorni.

Il responsabile del Servizio Finanziario  
- dott.ssa Barbara Beordo -  
*firmato digitalmente*

---

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**  
(art. 187, c. 1 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. n. 2/2018)

Vista la documentazione istruttoria si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria del provvedimento su esteso ai sensi dell'articolo 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali, approvato con L. R. n. 2/2018, per quanto di competenza.

Il responsabile del Servizio Finanziario

- dott.ssa Barbara Beordo -  
firmato digitalmente

---

*Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005).*

*La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).*